



INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Gara Enterprise Agreement per licenze di prodotti Microsoft e Software Assurance

**Normalizzazione
del
Sistema Informativo dell'Istituto**

**ENTERPRISE AGREEMENT PER LICENZE DI
PRODOTTI MICROSOFT e SOFTWARE ASSURANCE**

Schema di Contratto



Indice

Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati	4
Art. 2. Norme di riferimento	4
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto	5
Art. 4. Qualità dei Servizi	6
Art. 5. Durata e decorrenza	6
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche	6
Art. 7. Consegna e verifiche	7
Art 8. Importo contrattuale	7
Art. 9. Modalità di consuntivazione	8
Art. 10. Fatturazione e pagamento	8
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali	9
Art. 12. Deposito cauzionale	9
Art. 13. Subappalto	10
Art. 14. Sicurezza dei dati	10
Art. 15. Riservatezza	10
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti	10
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.	11
Art. 18. Dichiarazioni di garanzia	11
Art. 19. Penali	12
Art. 20. Inadempienze e responsabilità	12
Art. 22. Varie	13
Art. 23. Foro Competente	13



Contratto per Enterprise Agreement per licenze di prodotti Microsoft e Software Assurance

TRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Amministrazione Pubblica, con sede in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme 55, codice fiscale 97095380586, rappresentato da, nella qualità di dell'Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'INPDAP, - di seguito denominato "**INPDAP**"

E

la Ditta:

....., con sede in, capitale sociale Euro, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di, rappresentata da..... giusta procura speciale a lui conferita da, nella sua qualità di della predetta società, autenticata nelle firme dal Notaio _____ rep. ____ rac. _____, che si allega al presente atto sotto lettera "A";

PREMESSO CHE:

- A) L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti della Amministrazione Pubblica (di seguito per brevità INPDAP o Istituto) sta governando un periodo di profonda trasformazione caratterizzata, per quanto concerne le problematiche IT, dalla realizzazione operativa dei progetti per la "Normalizzazione del Sistema Informativo dell'Istituto";
- B) È stato avviato un Piano di consolidamento dei server Microsoft centrali e sono stati selezionati i prodotti considerati "strategici" per l' INPDAP;
- C) Con riferimento ai prodotti Microsoft , INPDAP ha deciso di procedere con le modalità contrattuali previste da Microsoft per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Enterprise Agreement" che permette l'aggiornamento continuo all'ultima versione dei prodotti operanti sulle postazioni di lavoro e sui server centrali;
- D) In data 14 Novembre 2008 INPDAP ha trasmesso al CNIPA (Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) ai sensi del D.Lgs n°39 del 1993 come modificato dall'articolo 176 del D.Lgs n°196 del 2003, la documentazione di gara ed i relativi allegati, ai fini della valutazioni di competenza e che il CNIPA ha espresso in data 8 gennaio 2009 parere favorevole n. 3/2009 sulla documentazione presentata;
- E) in data 29/1/2009 l'INPDAP ha indetto una Gara a Procedura Aperta, autorizzata con determinazione del Dirigente Generale della DC Sistemi Informativi, Tecnologici e Telecomunicazioni n° 11 del 20/1/2009, per la fornitura di licenze d'uso di prodotti software Microsoft e Software Assurance ("Gara Enterprise Agreement per licenze di prodotti Microsoft e Software Assurance");



F) La Ditta in data è risultata aggiudicataria della Gara , come da delibera del C.di A n° del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Definizioni

Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:

- “**Contratto**” si intende il presente documento;
- “**Parti**” si intendono INPDAP e la Ditta quando indicate congiuntamente
- “**Allegati**” si intendono gli allegati al presente contratto:
 1. Microsoft Enterprise Agreement:
 - “Iscrizione Microsoft Enterprise (indiretta)” (stipulata da INPDAP con la Società Microsoft)
 2. L’Offerta economica della Ditta
 3. Il Disciplinare di Gara sottoscritto dalla Ditta

Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati

Le parti convengono che le premesse e gli Allegati al presente contratto, dei quali quelli relativi al Microsoft Enterprise Agreement opportunamente sottoscritti da INPDAP e dalla società Microsoft preventivamente alla stipula del presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. In caso di discordanza o contrasto prevarrà quanto stabilito nel presente contratto rispetto a quanto stabilito negli altri documenti allegati.

Art. 2. Norme di riferimento

L’esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e la DITTA relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
- b) dal D.L.vo 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’INPDAP; approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 16.03.2005 e s.m.i.;
- c) dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997 n°452, recante “Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all’art.12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);



e) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.

Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto

3.1. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura di:

- 1) **licenze d'uso** di prodotti software Microsoft secondo il dettaglio della **tabella A**, colonna **A1**, comprensive dell'opzione di manutenzione evolutiva (denominata Software Assurance nel Microsoft Enterprise Agreement) per tutta la durata contrattuale
- 2) **opzioni di manutenzione evolutiva** (denominata Software Assurance nel Microsoft Enterprise Agreement) per tutta la durata contrattuale per licenze d'uso di prodotti software, già detenute da INPDAP, secondo il dettaglio della **tabella A**, colonna **A2**

Tabella A – Prodotti della fornitura

	A1	A2
	Nuove Licenze (inclusa SW Assurance)	Opzioni Software Assurance
Piattaforma Client		
Office Standard		8.000
Office Professional Plus		1.000
Windows Server CAL		9.000
Office SharePoint CAL		1.900
Exchange Standard CAL		9.000
Windows Terminal Services Cal	6.086	
Office Communications Server Standard User CAL		1.900
Office Communicator	900	
Project Professional w/1 + Project Server CAL	30	50
Project Server CAL	140	60
Windows Rights Management Services User CAL		1.000
Office Communications Server Enterprise User CAL	1.900	
Exchange Server Enterprise User CAL	1.900	
Piattaforma Server		
BizTalk Server Enterprise		2
Exchange Server - Enterprise		15
ISA Server Enterprise Edition	8	8
Office Communications Server Enterprise	6	2
Office Communications Server External Connector -Standard		1
Office SharePoint Server	4	2
Microsoft Operations Manager (MOM) Enterprise - Operations Management License	270	50
Microsoft Operations Manager (MOM) Server	2	2
Project Server		2
SQL Server Enterprise Edition 1 Processor License	20	18
Windows Server Enterprise		215



3.2. Durante il periodo di validità del contratto, l'Istituto potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria la fornitura di ulteriori licenze di prodotti Microsoft, specificatamente indicate ai successivi commi 3.3, 3.4 e 3.5, alle stesse condizioni del presente contratto, entro il limite previsto dall'art. 11 R.D. del 18-11-1923 Alla scadenza del contratto, l'INPDAP potrà richiedere una estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

3.3. Durante il periodo di validità del contratto, nel limite di cui al precedente comma 3.2, l'INPDAP potrà richiedere alla Ditta la fornitura di licenze aggiuntive di prodotti Microsoft di cui al precedente comma 3.1 Tabella A) e B) e alle stesse condizioni del presente contratto, utilizzando la formula del **True-Up**, così come descritta e regolamentata nel Microsoft Enterprise Agreement.

3.4. Durante il periodo di validità del contratto, sempre nel limite di cui al precedente comma 3.2 l'INPDAP potrà richiedere alla Ditta la fornitura di licenze di ulteriori prodotti Microsoft, alle stesse condizioni del presente contratto, così come regolamentato dal contratto Microsoft Enterprise Agreement.

3.5. Durante il periodo di validità del contratto, sempre nel limite di cui al precedente comma 3.2 l'INPDAP potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria la fornitura di licenze di ulteriori prodotti Microsoft, alle stesse condizioni del presente contratto, compresi nel listino Select.

3.6. La Ditta è l'unico responsabile nei confronti dell'INPDAP dell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L'adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall'adempimento, da parte dell'INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell'articolo "Obbligazioni a carico delle Parti".

3.7. I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.

Art. 4. Qualità dei Servizi

La Ditta si impegna ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000 utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.

Art. 5. Durata e decorrenza

5.1. Il Contratto ha una durata complessiva di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche

6.1. Ciascuna Parte nominerà un "Responsabile di Progetto" il quale sarà responsabile, per conto di tale Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell'erogazione dei Servizi.



6.2. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.

6.3. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l'atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.

Art. 7. Consegna e verifiche

7.1. La Ditta si impegna a consegnare il "Kit CD-Starter" contenente i prodotti Microsoft entro 30 giorni dalla data di decorrenza contrattuale di cui al successivo art. 5 comma 5.1.

7.2. Al termine delle attività di consegna del "Kit CD-Starter" dei prodotti Microsoft di cui al precedente comma 7.1 è prevista, da parte dell'Istituto, un'attività di verifica in merito alla bontà dei prodotti consegnati.

7.3. A seguito dell'esito positivo delle attività di verifica di cui al precedente comma 7.2 è prevista la redazione di un apposito **Verbale di consegna**, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP; tale Verbale di Consegna avrà valore di accettazione dei prodotti da parte di INPDAP. Nel caso in cui l'esito delle verifiche fosse negativo, la Ditta avrà 15 giorni per la consegna di un nuovo "Kit CD-Starter" che sarà sotto posto verifica da parte di INPDAP.

7.4 Con cadenza quadrimestrale, a partire dalla data di decorrenza contrattuale di cui all'art. 5 comma 1, l'Istituto verificherà la effettiva e corretta acquisizione delle ulteriori licenze software, di cui al precedente art. 3 commi 3.3, 3.4 e 3.5, richieste dall'Istituto alla Ditta.

Art 8. Importo contrattuale

8.1. L'importo massimo del presente contratto, onnicomprensivo della fornitura delle licenze dei prodotti software e della Software Assurance di cui al precedente art. 3 comma 3.1, è stabilito in **Euro00 (...../00) IVA esclusa** sulla base del numero di licenze e dello sconto percentuale - pari a,..... % - applicato dalla Ditta su tutti i prezzi unitari di riferimento indicati nel Disciplinare di gara.

8.2. La Ditta si impegna, ora per allora, ad applicare lo stesso sconto percentuale di cui al precedente comma 8.1 su:

- a) tutti i prezzi unitari dei prodotti aggiuntivi compresi nel meccanismo di True Up di cui al precedente art. 3 comma 3.3;
- b) tutti i prezzi unitari concordati tra l'Istituto e la società Microsoft nell'ambito del contratto Microsoft Enterprise Agreement, per qualsiasi ordine aggiuntivo di cui al precedente art. 3 comma 3.4.
- c) tutti i prezzi unitari di riferimento del listino Select, per qualsiasi ordine extra di licenze di prodotti Microsoft di cui al precedente comma 3.5.

8.3. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra taxa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.



Art. 9. Modalità di consuntivazione

9.1 L'emissione del “**Verbale di Consegna**”, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP, di cui al precedente art. 7 comma 7.3 autorizzerà l'emissione di fatture da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo art. 10 comma 10.1.

9.2 La Ditta fornirà all'Istituto, con cadenza quadrimestrale, entro dieci giorni dall'inizio del quadrimestre successivo, la “**Rendicontazione**” delle licenze di cui al precedente art. 3 commi 3.3, 3.4 e 3.5 con allegate le relative richieste da parte dell'Istituto. Tale rendicontazione sarà sottoposta all'approvazione del Responsabile di progetto dell'Istituto che la effettuerà entro 15 giorni dalla presentazione della suddetta Rendicontazione da parte del Direttore di progetto della Ditta.

9.3 La verifica e l'accettazione da parte dell'Istituto delle Rendicontazioni di cui al precedente comma 9.2 costituirà momento di accettazione dei prodotti e autorizzerà l'emissione di fattura da parte della Ditta con le modalità di cui al successivo articolo 10 del presente contratto.

Art. 10. Fatturazione e pagamento

10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 comma 8.1 verrà effettuata con le seguenti modalità:

- a) per la fornitura di cui al precedente art. 3 comma 3.1, la Ditta, a seguito della ratifica del “Verbale di consegna” di cui al precedente art. 9 comma 9.1, potrà emettere fattura pari a **1/3 (un terzo)** dell'importo complessivo offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1;
- b) per la fornitura di cui al precedente art. 3 comma 3.1, la Ditta, alla conclusione del primo anno contrattuale, calcolato a partire dalla data di decorrenza contrattuale di cui al precedente art. 5 comma 5.1, potrà emettere fattura pari a **1/3 (un terzo)** dell'importo complessivo offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1;
- c) per la fornitura di cui al precedente art. 3 comma 3.1, la Ditta, alla conclusione del secondo anno contrattuale, calcolato a partire dalla data di decorrenza contrattuale di cui al precedente art. 5 comma 5.1, potrà emettere fattura pari a **1/3 (un terzo)** dell'importo complessivo offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1;
- d) per la fornitura delle licenze del True-up di cui al precedente art. 3 comma 3.3, la Ditta, sulla base degli importi singoli riportati nel § 1 del Disciplinare di gara, sulla base dello sconto offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1 e sulla base delle “Rendicontazioni” di cui al precedente art. 9 comma 9.3, dopo formale accettazione e comunicazione del numero d'impegno di spesa da parte dell'INPDAP, potrà emettere fattura;
- e) per la fornitura delle licenze di ulteriori prodotti Microsoft di cui al precedente art. 3 comma 3.4, la Ditta, sulla base degli importi concordati tra l'Istituto e la società Microsoft nell'ambito dell'Enterprise Agreement, sulla base dello sconto offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1 e sulla base delle “Rendicontazioni” di cui al precedente art. 9 comma 9.3, dopo formale accettazione e comunicazione del numero d'impegno di spesa da parte dell'INPDAP, potrà emettere fattura;



- f) per la fornitura delle licenze di ulteriori prodotti Microsoft di cui al precedente art. 3 comma 3.5, la Ditta sulla base degli importi singoli presenti nel listino Select, sulla base dello sconto offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1 e sulla base delle "Rendicontazioni" di cui al precedente art. 9 comma 9.3 , dopo formale accettazione e comunicazione del numero d'impegno di spesa da parte dell'INPDAP, potrà emettere fattura.

10.2. Le fatture dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. Il termine sopraindicato di 60 gg sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria ai pagamenti. E' facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:

- Estremi per accredito fatture emesse:

10.3. Le fatture relative alle forniture oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

INPDAP – Direzione Centrale Sistemi Informativi, Tecnologici e Telecomunicazioni – Viale Aldo Ballarin n. 42 - 00142 Roma – segreteria tel. 0651017440-7441

o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.

Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa , in caso d'uso , ai sensi dell'art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell'Istituto o della Ditta secondo quanto stabilito per Legge. Il contratto sarà registrato a cura e onere della Ditta.

Art. 12. Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale definitivo di Euro,00, effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, redatta come prescritto dal disciplinare di gara, pari al % *(percentuale dipendente dal ribasso d'asta effettuato)* dell'importo massimo di cui al precedente comma 8.1, essendo costituito a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'INPDAP a causa dell'inadempienza della Ditta, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell'INPDAP, sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'avvenuto puntuale e completo adempimento da parte della Ditta, di tutti gli obblighi contrattuali.



Art. 13. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 14. Sicurezza dei dati

La Ditta garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all'elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).

Art. 15. Riservatezza

15.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura "confidenziale". Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Ditta si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..

15.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.

15.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.

Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti

16.1. la Ditta si impegna a fornire, durante tutto il periodo contrattuale e senza ulteriori oneri per l'Istituto, gli aggiornamenti del software (successive release o nuove versioni) oggetto della presente fornitura secondo quanto regolamentato dal Contratto Microsoft Enterprise Agreement e denominato Software Assurance.

16.2. la Ditta si impegna a sottoscrivere per "presa visione" il contratto "Iscrizione Microsoft Enterprise Agreement (indiretta)" riportato in allegato al presente Contratto.

16.3. l'Istituto si impegna, per acquisti aggiuntivi di licenze di prodotti Microsoft di cui al precedente art.3 comma 3.4, a comunicare alla Ditta in modo ufficiale tale richiesta e allegare alla stessa l'offerta sui singoli prodotti della società Microsoft definita nell'ambito dell'accordo di Enterprise Agreement.

16.4. l'Istituto si impegna, per acquisti aggiuntivi di licenze di prodotti Microsoft di cui al precedente art.3 comma 3.5, a comunicare alla Ditta per iscritto tale richiesta e allegare alla stessa l'offerta sui singoli prodotti della società Microsoft definita dal listino Select.



Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.

17.1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

17.2 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell'importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola; la Ditta non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.

17.3 Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone e alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite

17.4 La Ditta si impegna a intrattenere con l'INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).

Art. 18. Dichiarazioni di garanzia

18.1 La Ditta dichiara quanto segue:

- l'accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
- l'impegno a tenere sollevato ed indenne l'INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto;
- l'impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all'uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
- l'impegno a tenere sollevato l'INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub-fornitori nei confronti dell'INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l'assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell'attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell'ultimo quinquennio.



- l'assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
- l'assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.

18.2 La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.

Art. 19. Penali

19.1 INPDAP applicherà alla Ditta, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, con riferimento ai Livelli di servizio richiesti, le penali riportate al punto 9 del Disciplinare di gara.

19.2 Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, l'Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 20, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

19.3 L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi anche della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.

Art. 20. Inadempienze e responsabilità

20.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l'altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l'inadempienza o il ritardo.

20.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall'Art. 23 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.

20.3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all'inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.

20.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità della Ditta per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub fornitori sarà limitata come segue:

La Ditta, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente, mentre per perdite pecuniarie la Ditta sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto. La Ditta e il suo personale non avranno



ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.

20.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma.

20.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell'inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.

Art. 21 – Risoluzione del contratto e forza maggiore

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto nel caso di ritardo nella fornitura, per un periodo superiore a 20 giorni, o qualora l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga un valore pari al 10% del valore contrattuale e in ogni caso di grave inadempienza che possa creare incompatibilità con la prosecuzione del rapporto di lavoro. La risoluzione potrà avvenire con una semplice comunicazione all'Impresa.

Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.

Art. 22. Varie

22.1. Principi di buona pratica nel settore informatico

Nell'adempire al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.

22.2. Divisibilità

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l'eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.

22.3. Contratto non confidenziale

Le Parti sono autorizzate a rivelare l'esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.

22.4. Cessione del contratto

Il presente contratto non è cedibile a terzi.

Art. 23. Foro Competente

Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del **Foro di Roma**.



INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Gara Enterprise Agreement per licenze di prodotti Microsoft e Software Assurance

Per Ditta

Per INPDAP

Le parti dichiarano di accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt.19 (penali), 21 (risoluzione del contratto) e 23 (foro convenzionale).

L'Impresa

L'Istituto

Roma,